



COMUNE DI CAPUA

Provincia di Caserta

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Biennio 2022-2023

IL SINDACO

Visto l'art. 21, della legge 10 Aprile 1951, n.287, come sostituito dall'art.3 della legge 5 Maggio 1952, n.405, recante norme sull'Aggiornamento periodico degli Albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello ;

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcune delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di Assise e Corti di Assise di Appello, presentando apposita domanda presso questo Comune a partire dal **1 aprile fino al 31 luglio c.a.**

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART.9, LEGGE 10 APRILE 1951, N.287)

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai **30 anni e non superiore ai sessantacinque** ;
- d) Titolo di studio di scuola media inferiore;

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO (art.10, legge 10 aprile 1951, n.287)

I Giudici popolari della Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di **scuola media superiore**.

INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (Art.12, Legge 10 Aprile 1951, n.287)

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare :

1. I Magistrati e in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine Giudiziario;
2. Gli appartenenti alle Forze armate dello Stato ed a qualsiasi ordine di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
3. I Ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. **CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO** (Art.11, legge 10 Aprile 1951, n.287);

L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile presso l'Ufficio Elettorale e sul sito www.comunedicapua.it.

COMUNE DI CAPUA, lì 09-04-2021

IL SINDACO

Arch.Branco Luca